

3.* Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. Testo consolidato ufficiale.

Storia: questo protocollo (STE n. 9) è stato firmato a Parigi il 20 marzo 1952, è stato ratificato dall'Italia in base alla legge 4 agosto 1955 n. 848, è entrato in vigore in Italia il 26 ottobre 1955 (comunicato 5 novembre 1955), e vi è ancora in vigore. Il protocollo addizionale è stato solo formalmente modificato dal protocollo n. 11 (STE n. 155), ratificato dall'Italia in base alla legge 28 agosto 1997 n. 296 (in GU 12 settembre 1997 n. 213) ed entrato in vigore in Italia l'1 novembre 1998.

Paesi aderenti: paesi che hanno ratificato la convenzione: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Paesi firmatari senza ratifica: Monaco, Svizzera.

Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni: nessuna italiana. Vedi quelle di Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, San Marino, Spagna, Svezia, Turchia, pubblicate sul sito del Consiglio d'Europa conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm.

Altre notizie: le lingue ufficiali sono il francese e l'inglese; il testo consolidato italiano qui pubblicato è stato predisposto dalla Commissione europea per i diritti dell'uomo, e ripreso dal suo sito www.dhcommhr.coe.fr; i testi consolidati francese e inglese qui pubblicati sono stati ripresi dal sito del Consiglio d'Europa conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm; da questo sito sono tratte anche le notizie qui fornite.

a) Testo italiano non ufficiale.

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

1. Protezione della proprietà. – 1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

2. Diritto all'istruzione. – Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

(omissis)

b) Testo francese.

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales fait à Paris le 20 mars 1952.

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Sont convenus de ce qui suit :

1. Protection de la propriété. – 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

2. Droit à l'instruction. – Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

(omissis)

c) Testo inglese.

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Done in Paris on 20th March 1995.

1. *Protection of property.* – 1. Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

2. The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.

2. *Right to education.* – No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions. **Article 3 – Right to free elections.** The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature.

(omissis)